

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1084-A

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE ELIA)

Comunicata alla Presidenza 1° luglio 1988

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Proroga del termine previsto dall'articolo 2 della legge 5 agosto 1981, n. 453, per l'esercizio da parte del Governo della delega per il trasferimento di funzioni alla regione Valle d'Aosta

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(V. Stampato Camera n. 2028)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 1° giugno 1988

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 3 giugno 1988*

ONOREVOLI SENATORI. - Con l'articolo 2 della legge 5 agosto 1981, n. 453, il Governo era stato delegato ad emanare, entro due anni dall'entrata in vigore della legge stessa, uno o più decreti aventi forza di legge ordinaria per completare il trasferimento delle funzioni attribuite dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, alla Regione Valle d'Aosta in materia di industria e commercio, previdenza e assicurazioni sociali, polizia locale urbana e rurale, utilizzazione delle miniere, finanze regionali e comunali, nonché ogni altra materia o parte di materia per le quali non si fosse ancora provveduto e che ad essa spettasse in forza dello Statuto speciale, nonché la delega di ulteriori funzioni già attribuite alle Regioni a statuto ordinario (il trasferimento essendo disposto «per settori organici di materia»).

Va poi menzionato (art. 3 della legge n. 453 del 1981) che le norme delegate devono essere emanate su proposta di una Commissione

paritetica Stato-Regione e sentita la Commissione bicamerale per le questioni regionali.

Orbene, malgrado successive proroghe del termine biennale, non si è ancora pervenuti ad un compiuto trasferimento delle funzioni così previste. Si tratta di un ritardo che, per alcune materie, ha durata addirittura quarantennale. È sufficiente questo rilievo per giustificare l'ulteriore proroga del termine al 31 dicembre 1989, operata dalla Camera dei deputati, ma anche per sollecitare fortemente Commissione paritetica e Governo a compiere la loro opera entro i termini temporali nuovamente dilatati.

Pertanto si chiede all'Assemblea del Senato di confortare con la sua approvazione la proposta che ha trovato il consenso della Commissione affari costituzionali nella seduta del 15 maggio 1988.

ELIA, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. Il termine previsto dall'articolo 2 della legge 5 agosto 1981, n. 453, già prorogato al 31 dicembre 1987 dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1986, n. 926, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1989.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.